

QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA

OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015

QUESITO:

Quali implicazioni vi sarebbero ai fini della Voluntary Disclosure qualora un soggetto privato effettuasse un acquisto immobiliare in cui una parte del prezzo risultasse pagata “in nero”?

SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:

Il reato di falso in atto notarile di compravendita immobiliare prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 483 C.P (reclusione fino a 2 anni). Sebbene tale reato non risulti incluso tra i reati coperti dalla Voluntary Disclosure, l'applicazione della sanzione penale risulterebbe troppo penalizzante per i contribuenti che volessero aderire alla procedura.

NOTA DELL'ESTENSORE:

Non si comprende dal testo del quesito se la questione riguardi sia il compratore che il venditore che incassa lo somma. Se la compravendita e' la causa che ha generato l'approvvigionamento della somma oggetto di voluntary da parte del venditore, il meccanismo si innesca mediante la indicazione nella modulistica del soggetto collegato con codice 2. In tale caso potrebbero risultare dovute a carico dell'acquirente anche le imposte sui trasferimenti a suo tempo non versate (es. imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali).

Per quanto concerne gli aspetti di natura penale gli stessi andranno valutati dal magistrato competente dopo che l'Ufficio incaricato dell'esame della procedura di voluntary abbia provveduto ai sensi III comma art. 5 quater DL 167/1990 a comunicare il perfezionamento della procedura di voluntary.

Infatti, anche la Circolare 10 del 2015 prevede al paragrafo 7 che È ovviamente rimessa alla Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell'articolo 5-septies, comma 1, di ulteriori elementi emersi nell'ambito di attività di controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dell'emergere dell'esistenza di cause di inammissibilità della procedura.

RISPOSTA Direzione regionale

Si concorda con quanto precisato nella nota.

Le riflessioni su eventuali reati derivanti dall'adesione al programma di VD è esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.